

n. 1379/2013 e 1419/2013, per la zona centrale – settentrionale del Mar Adriatico GSA17 e per le specie: Alici (*Engraulis encrasicolus*), Sardine (*Sardina pilchardus*).

Considerato che la suddetta società cooperativa, composta dai seguenti soci costituenti: Raffaele Angelo, residente in Trani (BT), via Domenico Tolomeo n. 34, C.F. RFFNGL55A28L328O; Raffaele Gaetano, residente in Trani (BT) in via Giuseppe Verdi, n. 18, C.F. RFFGT-N60R24L328C; Raffaele Vincenzo, residente in Trani (BT), in via Domenico Tolomeo, 34, C.F. RFFVCN-66B06L328K; Raffaele Michele, residente in Trani (BT), via Gramsci, 6, C.F. RFFMHL66M17L328G; Raffaele Antonio, residente in Trani (BT), via Giuseppe Verdi, 18, C.F. RFFNTN68H24L328A; Raffaele Nicola, residente in San Benedetto del Tronto (AP), in via della Liberazione, 29, C.F. RFFNCL95A01L328R, risulta essere regolarmente costituita con atto notarile in data 8 aprile 2016, Repertorio n. 3850, raccolta n. 2872, Registrazione n. 1599, Serie 1T del 15 aprile 2016, innanzi al Notaio Silvia Parlamenti, iscritto nel Ruolo dei Distretti notarili riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, con studio in Ascoli Piceno, via T.C. Onesti n. 3/F;

Visto lo statuto della suddetta società allegato all'atto costitutivo medesimo;

Visti gli atti da cui risulta che la suddetta organizzazione persegue gli obiettivi fissati dal regolamento (UE) n. 1380/2013 in base a quanto previsto dell'art. 7, par. 2 del regolamento (UE) n. 1379/2013 e corrisponde, altresì, ai requisiti per il riconoscimento fissati dagli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 1379/2013 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013;

Vista la richiesta di verifica dei requisiti inoltrata da questa amministrazione alla Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto, prot. n. 0542589 del 15 ottobre 2024, ai fini della valutazione dei volumi prodotti e commercializzati dalla richiedente per ciascuna specie oggetto di istanza, rispetto alla produzione complessiva, sempre riferita alle singole specie, del Compartimento di San Benedetto del Tronto;

Considerato che, con nota prot. n. 0602158 del 14 novembre 2024, la Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto ha ritenuto la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento come organizzazione di produttori della pesca della società cooperativa «Organizzazione di produttori della pesca Raffaele Group società cooperativa agricola», ai sensi del regolamento (UE) 1379/2013 e del regolamento (UE) 1419/2013, per le seguenti specie: Alici (*Engraulis encrasicolus*), Sardine (*Sardina pilchardus*).

Decreta:

Articolo unico

È riconosciuta, ai fini del regolamento (UE) n. 1379/2013, art. 14 e del regolamento (UE) n. 1419/2013, nonché a tutti gli effetti eventuali e conseguenti a norma di legge, l'organizzazione di produttori del settore della pesca «Organizzazione di produttori della pesca Raffaele Group società cooperativa agricola», con sede a San Benedetto del Tronto (AP), in via della Liberazione 29

- 63074, C.F. 0227477044, per la pesca delle seguenti specie ittiche: Alici (*Engraulis encrasicolus*), Sardine (*Sardina pilchardus*).

Il presente decreto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2024

Il direttore generale: ABATE

25A00171

DECRETO 30 dicembre 2024.

Frequenza dei controlli fisici per l'anno 2025 sulle partite di prodotti biologici e in conversione prima della loro immissione in libera pratica e relativa decisione sulla partita.


IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

Visto il regolamento (UE) 2021/2306 della Commissione del 21 ottobre 2021 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione e al certificato di ispezione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione del 21 ottobre 2021 che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione;



Visto il regolamento (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (UE) 691/2013 della Commissione del 19 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 152/2009 per quanto riguarda i metodi di campionamento e di analisi;

Vista la direttiva 2002/63/CE della Commissione dell'11 luglio 2002 che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE;

Visto l'art. 63 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che istituisce l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale contribuisce alla sicurezza e alla salute dei cittadini, attraverso il controllo delle merci in ingresso nell'Unione europea e il contrasto ai fenomeni criminali, quali il contrabbando e la contraffazione;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 23, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettere *f* e *i*) della legge 4 ottobre 2019, n. 117»;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'art. 12, comma 3, lettere *h*) e *i*) della legge 4 ottobre 2019, n. 117»;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) della legge 4 ottobre 2019, n. 117»;

Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-

legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.», registrato dalla Corte dei conti in data 24 novembre 2023 con n. 1536;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2024 n. 47783 «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023 n. 178, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 con n. 288;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024 n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d*);


Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024 n. 85479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019, e relativa integrazione del 29 marzo 2024 n. 150351;

Visto il decreto ministeriale n. 193368 del 30 aprile 2024, con il quale alla dott.ssa Stefania Mastromarino è stato conferito l'incarico di direzione dell'ufficio dirigenziale di seconda fascia PQA II – «Agricoltura biologica, Sistemi di qualità alimentare nazionale», nell'ambito della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2024, n. 968;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 2014, n. 2592 recante «Disposizioni per la designazione dei laboratori che possono eseguire l'analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica ai sensi dell'art. 12 del regolamento (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 2022, n. 52932, recante disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, sue successive modifiche e pertinenti regolamenti delegati di integrazione e regolamenti di esecuzione in materia di controlli ufficiali sull'attività di importazione di prodotti biologici e in conversione dai Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2022, n. 347507, di individuazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli quale autorità di controllo competente per il settore biologico, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 3, del regolamento (UE)



n. 2017/625 per i controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 2023, n. 567753, recante disposizioni per lo svolgimento dei controlli di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali volti alla verifica di conformità al regolamento (UE) 2018/848;

Visto decreto dipartimentale 14 dicembre 2023, n. 687940 volto a stabilire la frequenza dei controlli fisici sulle partite di prodotti biologici e in conversione prima della loro immissione in libera pratica determinata in base alla valutazione della probabilità di non conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848 per l'anno 2024 e relativa decisione sulla partita;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane e monopoli, approvato dal Comitato di gestione con la delibera n. 433 del 12 luglio 2021;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane e monopoli, approvato dal Comitato di gestione con delibera n. 440 del 25 febbraio 2022;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2022/C 362/03 recante «Domande e risposte sull'applicazione delle norme dell'UE relative ai controlli sulle importazioni di prodotti da paesi terzi destinati a essere immessi sul mercato dell'UE come prodotti biologici o prodotti in conversione»;

Considerato che, con la nota Ref. Ares (2024)8618166 la Commissione europea ha trasmesso il documento «DG AGRI working document on additional official controls on products originating from certain third countries» per l'anno 2025, volte a definire la frequenza dei controlli fisici sulle partite biologiche e in conversione destinate ad essere importate in UE sulla base di valutazioni, condivise con gli Stati membri, della probabilità di non conformità, già condivise con gli Stati Membri;

Considerato, altresì, che l'Italia si impegna a garantire l'attuazione delle misure di controllo descritte nel documento «DG AGRI working document on additional official controls on products originating from certain third countries» per l'anno 2025;

Ritenuto pertanto opportuno fornire indicazioni aggiornate sulla frequenza di controlli fisici da effettuare prima dell'immissione in libera pratica di prodotti biologici e in conversione, facendo salve le altre prescrizioni stabilite con il decreto n. 687940/2023 sopra richiamato;

Decreta:

Articolo unico

1. Fatto salvo tutto quanto previsto dal decreto dipartimentale 14 dicembre 2023, n. 687940, il presente decreto stabilisce, per l'anno 2025, la frequenza dei controlli fisici sulle partite di prodotti biologici e in conversione importate da Paesi Terzi, da effettuare prima della loro immissione in libera pratica nell'Unione europea.

2. La frequenza dei controlli fisici di cui al comma 1 è indicata nell'allegato 1, ferma restando la facoltà da parte di ADM, sentito il MASAF, di sottoporre a controllo ulteriori partite sulla base della valutazione del rischio.

Il presente decreto è pubblicato sul sito ufficiale del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 30 dicembre 2024

Il Capo del Dipartimento: LUPO

ALLEGATO I

Frequenza dei controlli fisici sulle partite biologiche e in conversione importate in UE

Paese Terzo (*)	Prodotto	Codice NC	Frequenza dei controlli fisici (%)
Cina	Zenzero	0910 11 00 2006 00 10	10%
Perù	Banane	0803 90 11 0803 90 19	5%
Perù	Zenzero	0910 11 00	10%
Tunisia	Datteri	0804 10 00 ex 1106 30 90	10%

(*) da intendere come paese di origine del prodotto (indicato nel riquadro 8 del Certificato di Ispezione di cui all'allegato del regolamento UE 2021/2306 o nel riquadro 6 dell'estratto del Certificato di ispezione di cui all'allegato del regolamento UE 2021/2307).

25A00189

DECRETO 31 dicembre 2024.

Proroga decreto ministeriale n. 323651 del 18 luglio 2024 recante l'adozione di un catalogo comune di misure da applicarsi agli operatori biologici in caso di sospetta o accertata non conformità.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 «relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)»;

